

ORIGINALE

COMUNE DI FOSSO'

PROVINCIA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

del 30/01/2017 n. 3

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Boscaro Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampaglione Sandro

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampaglione Sandro

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimita'.

Fosso', li

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

VERITAS SPA - ASI S.P.A. - ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE DI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

L'anno duemiladiciassette, addi' trenta, del mese di gennaio alle ore 19.30, nella sala delle adunanze, si e' regolarmente riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, 1 convocazione, seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	presenti	assenti
1.Boscaro Federica	X	
2.BALDAN Alessio		X
3.Lunardi Maurizio	X	
4.Corro' Barbara	X	
5.Sasso Augusta	X	
6.TERRIN Giovanni	X	
7.CARRARO Marta	X	
8.Rubin Alberto	X	
9.NORDIO Matteo	X	
10.ZANTA Maurizio	X	
11.Convento Marianna	X	
12.Compagno Luciano	X	
13.CAVALIERE Lorena	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Zampaglione Sandro Segretario comunale.

Il Sig. Boscaro Federica nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di scrutatori i Signori consiglieri Corro' Barbara CARRARO Marta CAVALIERE Lorena

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

VERITAS SPA - ASI S.P.A. - ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE DI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

ha conseguito i pareri di competenza, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, con le seguenti risultanze:

Parere o attestazione	Funzionario	Data	Esito
Tecnico	Rossella Menin	20/01/2017	Favorevole
Regolarità Contabile	Rossella Menin	20/01/2017	Favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

1. Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
2. questo Comune, con atto consiliare n 63 del 26/11/2007, ha deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS s.p.a., hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione *in house* a mezzo di VERITAS s.p.a.;
4. pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6

- della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
5. la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
 6. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS s.p.a. e della loro conformità al diritto comunitario;
 7. questo Comune, con atto consiliare n 76 del 26/11/2013 ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dimostra la convenienza economica dello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione *in house providing* e, in particolare, attraverso VERITAS s.p.a.;
 8. VERITAS s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;
 9. l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A, è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'*in house providing* in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;
 10. a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ALISEA s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musille di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;
 11. conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;
 12. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di ALISEA s.p.a. e della loro conformità al diritto comunitario;
 13. ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

Considerato che

14. l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che *“I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”*;
15. la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
16. il Comune di Fossò era stato ricompreso nell'ambito territoriale ottimale denominato *“Laguna di Venezia”* così come indicato nell'allegato A) alla L.R. 17/2012;
17. la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato *“Laguna di Venezia”* anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;
18. prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale *“Laguna di Venezia”*, la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
19. a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino *“Laguna di Venezia”* con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato *“1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21...”*, auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;

20. l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*;
21. in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare *“uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito”*;
22. il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito *“1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia”, la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio”*;
23. l'art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;
24. da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;

25. l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *“Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale”*;
26. con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato **“Venezia”** 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
27. il Comune di Fossò appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;
28. le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;
29. che il Comune, nelle more della costituzione e del funzionamento del Consiglio di Bacino, ente cui spetta, tra l'altro, la competenza per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha da ultimo stabilito con deliberazione n. 76 del 26/11/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso Veritas S.p.A. e/o società dalla stessa controllate, ivi incluse in particolare Alisea S.p.A., il cui affidamento pertanto prosegue sino al 26 giugno 2038 fatta salva ogni diversa eventuale scadenza determinata dalla normativa sopravvenuta;
30. che il Consiglio di Bacino **“Venezia Ambiente”**, nelle more delle deliberazioni in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento, con delibera dell'assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l'altro, di

ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

Dato atto che

31. l'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
32. in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/3/2015;
33. il Comune di Fossò pertanto in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2016 un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie;
34. in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il "*Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016*";
35. in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;
36. nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il "*Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016*";
37. tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A.;
38. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere

possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento, che allegati al presente atto sub A) ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

39. tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.; b) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A. previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
40. le operazioni societarie sopra descritte verranno effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
41. nell'ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
42. allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse che precedono sono state predisposte le perizie allegato sub B) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
43. al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte nella premessa 39 che precede, si rende altresì necessario apportare delle modifiche allo statuto di ASI secondo lo schema allegato sub C);
44. in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, anche in considerazione dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato sub D) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
45. in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato sub E), ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;

46.a seguito delle predetti operazioni societarie, quei Comuni, che non siano già soci di VERITAS s.p.a., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;

Ritenuto che

47.i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A. anche attraverso società da essa controllate o partecipate costituiscono servizi pubblici locali anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere comunali;

48.i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);

49.le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

Considerato che:

50. le operazioni societarie, come quelle qui considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «*consentire economie di scala*» e di «*massimizzare l'efficienza del servizio*», la regola che «*i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*» devono essere necessariamente organizzati «*su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*» la cui dimensione «*di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale*» (comma 1, art.ult.cit.);

51.le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «*aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «*necessità di aggregazione di*

società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.] ;

52. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «*principio di unicità*» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];

Posto che:

53. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «*al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva*» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];

54. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;

55. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

56. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;
57. dunque, (anche) in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
58. al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;
59. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);
60. al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione qui considerato dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/aggregazione, autorizzato dalle competenti autorità d'ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli;

Rilevato che:

61. il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali Azionisti di Veritas SpA ha approvato nella seduta del 10.11.2016 lo schema di Patti Parasociali di Veritas SpA., con le relative operazioni societarie e di integrazione;
62. il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con delibera n. 37 del 15.11.2016 ha preso atto del processo di aggregazione dei due attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia;
63. il Comune di Venezia con delibera n. 70 del 15.12.2016 ha approvato l'operazione societaria straordinaria e di integrazione di Asi S.p.A., Alisea S.p.A., Veritas S.p.A. prevedendo tra l'altro per quanto concerne il conferimento in capitale sociale di Veritas

SpA di alcuni beni immobili, che l'atto di conferimento di detti beni sarà perfezionato *“previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato”*;

64. Visto che, a seguito del Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali Azionisti di Veritas SpA del 18.01.2017, sul sito www.sindaci.gruppoeveritas.it Veritas ha pubblicato:
- delle schede dei terreni conferibili in conto capitale a Veritas, che vengono allegate quale allegato F) alla presente deliberazione;
 - delle modifiche al testo della bozza di delibera già predisposta nel mese di dicembre 2016 che vengono trasfuse dal Comune di Fossò nel presente atto e che prevedono: *“di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, provvederà nei termini di 180 giorni previsto dal medesimo articolo a controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate degli esperti aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas S.p.A. e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto comunque quanto previsto per il resto dall'art 2343 c.c.”*;

65. Visti:

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni.

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del servizio economico finanziario sulla presente proposta di delibera risultati FAVOREVOLI ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Acquisito il parere del revisore unico dei conti sulla presente proposta di delibera con esito FAVOREVOLE;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, dato atto e visto e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

*Entra il Consigliere Baldan
Presenti: 13*

SENTITO IL SEGUENTE DIBATTITO:

SINDACO: Passiamo al punto 3 all'Ordine del Giorno: "Veritas spa – ASI spa – Alisea spa – Gestione servizio idrico integrato – Gestione integrata dei rifiuti urbani – Approvazione di operazioni societarie straordinarie".

Passo la parola all'Assessore Lunardi che segue il settore.

ASSESSORE LUNARDI : Volevo fare intanto una precisazione sulla delibera, a pag. 2 il punto 16 per un refuso è stato messo che Fossò faceva parte del Veneto, l'Ambito territoriale ottimale denominato Veneto orientale, mentre denominato Laguna di Venezia.

Di questo tema ne abbiamo parlato in Commissione Capigruppo, faccio un rapido riassunto. In sostanza a seguito di una legge regionale che prevede, anzi a seguito di una legge nazionale che prevede la razionalizzazione delle società partecipate per diminuire i Consigli di Amministrazione per diminuire appunto i costi, era legata anche alla spending review, e alla legge regionale che dice che tutti i Consigli di Bacino che sono stati nominati sia per quanto riguarda la parte idrica, sia per quanto riguarda la parte della gestione dei rifiuti, debbono avere al loro interno un unico gestore di questi servizi. Per fare questo Veritas, e l'aveva messo anche nel piano di razionalizzazione, va a fare la fusione con delle società che in questo caso come vedete sono ASI e Alisea, una che segue i servizi idrici e una che segue i servizi ambientali per quanto riguarda la parte orientale della Città Metropolitana di Venezia.

Quindi ci sono delle operazioni di accorpamento di quote azionarie, in più con questa delibera praticamente Veritas intende fare sinergie e aumentare appunto la lavorazione dei rifiuti differenziati, quindi necessitava di ampliare la posizione dove attualmente è, e quindi c'è un conferimento da parte del Comune di Venezia di terreni per fare sì che Veritas possa operare in questo senso.

Inoltre sempre con questa delibera si vanno a ripristinare i Patti parasociali, che erano scaduti qualche anno fa, Patti parasociali che comprendono a questo punto tutti i 45 Comuni che son serviti da Veritas, e quindi con questi nuovi Patti parasociali ogni Comune sarà rappresentato in questo controllo analogo della società che è una delle condizioni necessarie per l'affidamento in house dei servizi.

Come vi ho illustrato tutto questo non dura un mese, non dura due mesi, sarà una cosa che andrà avanti per circa un anno ora che tutti i passi vengono effettuati oggi. Noi con questa delibera andiamo praticamente a sancire la partenza di questa cosa, subito verranno approvati i Patti parasociali, e saranno modificati gli Statuti della società ASI, della società Veritas, per fare sì che poi si arrivi alla fine all'approvazione finale di questa operazione.

Ci sono le perizie allegate delle società con i valori delle quote azionarie, ci sono le perizie giurate dal Tribunale dei terreni che il Comune di Venezia conferisce. Non so se avete avuto modo di leggerlo, ma comunque il tutto è stato periziato.

Eventuali oneri che nel frattempo finché l'operazione non viene conclusa potessero nascere ovviamente ne sarà tenuto conto, e quindi alla fine quando ci sarà la parte finale che sarà tra un anno le quote azionarie potrebbero subire delle variazioni in base alle correzioni che potrebbero essere effettuate in corso d'opera.

Credo che concettualmente questo è il discorso. Se qualcuno ha qualche domanda sono qui.

SINDACO: Zanta, prego.

CONSIGLIERE ZANTA: Una curiosità, il costo di queste acquisizioni di questa operazione, mi riferisco a spese notarili, a spese per le perizie che sono piuttosto corpose, sono ripartite tra tutti o da chi sono sostenute?

ASSESSORE LUNARDI: Il costo di tutte queste perizie delle società viene sostenuto dalle varie società, quindi ASI per la sua, Alisea per la sua, Veritas per la sua, il Comune di Venezia per le sue. Poi l'atto notarile che verrà fatto sarà un atto che poi Veritas sarà l'unica società dovrà appunto pagarlo.

CONSIGLIERE ZANTA: Capito, grazie. Intende quindi che ogni società ha commissionato la perizia che determina il proprio valore? Ognuno l'ha commissionata e la paga?

ASSESSORE LUNARDI: Sì, sì, certo.

SINDACO: Ci sono altri interventi? Compagno, prego.

CONSIGLIERE COMPAGNO: Diciamo che ben vengano queste fusioni perché credo che quando due società si fondono dovrebbero rafforzarsi, questo per ridurre anche i costi. Molte volte però queste fusioni si rivelano dei carrozzoni che aumentano le spese. Non mi riferisco a lei perché lei è l'Assessore del Comune di Fossò, non è il Direttore o il Presidente di questa Veritas, ma purtroppo per molti anni ho sempre constatato che aumentano i costi nonostante ci siano fusioni, ci siano tagli. Ma tutte queste cose alla fine praticamente si rivoltano contro i cittadini con l'aumento dei costi e dei prezzi della raccolta differenziata.

Credo che questo speriamo sia di buon auspicio perché si fermino questi aumenti, perché sinceramente stiamo soltanto cercando di incrementare lo stipendio ai dirigenti di queste due società che sono gli unici che traggono dei vantaggi, mentre i cittadini pagano sempre.

SINDACO: Ci sono altri interventi? Poi fa la replica l'Assessore, perché altrimenti è una conversazione.

Convento, prego.

CONSIGLIERE CONVENTO: Guardando gli incartamenti che sono veramente consistenti è un'operazione di non poco conto perché Alisea da quanto posso capire dalle perizie viene valutata 5.600.000,00 Euro; ASI viene valutata 29.712.000,00 Euro; Veritas 2.219.000,00 Euro. I terreni conferiti una parte viene valutata 24.547.000,00 Euro, e un'altra area 6.400.000,00 Euro circa. E' un'operazione di non poco conto, il conferimento dei terreni viene effettuato da parte del Comune di Venezia per mantenere il 51% di quota all'interno della società che verrà creata poi in seguito. La problematica è quella di verificare se le perizie corrispondono veramente a verità. Tanto è vero che con questa delibera che andremo ad approvare in un punto è detto proprio che i beni in natura che vengono conferiti, poi potrebbero essere oggetto di revisione, le stime di questi beni potrebbero essere oggetto di revisione perché si è verificato che questi terreni che vengono conferiti dal Comune di Venezia, sembrerebbe che il Comune conferisce 31.000.000,00 di Euro, in realtà conferisce un valore che è stato periziato, però su questo valore non viene tenuto conto dei costi di bonifica perché si tratta di tutte aree inquinate e di un grosso contenzioso che c'è con una società di autotrasporti che pretende di utilizzare una parte di questa area. Quindi cosa succede? Che con il conferimento di questi beni

Veritas si porta a casa aree da bonificare e anche un grosso contenzioso, quindi sicuramente si porta a casa anche tanti oneri, e mi riporto a quello che dice il consigliere Compagno si auspica che quest'operazione poi non venga scaricata sui cittadini, perché altrimenti non è un'operazione positiva.

Quindi volevo capire se il Comune aveva verificato queste criticità di questa operazione che comunque è fatta da organi diversi dal Comune di Fossò. Tra l'altro il nostro Comune all'esito di tutta questa operazione conterà ancora meno all'interno di questa società, perché se la società si ingrandisce il rapporto di potere decisionale che è in capo al nostro Comune si ridurrà ancora di più e quindi conteremo ancora meno.

SINDACO: Sasso vuole fare un intervento?

CONSIGLIERE SASSO: Io desideravo mettere in evidenza soprattutto una questione, che la legge dice che per mantenere l'attività in house del servizio idrico e dei rifiuti dobbiamo avere una sola società. Quindi la prima questione che quindi va affrontata è che in ogni caso questa fusione è necessaria. La fusione in sé non può portare aggravio di costi, se non altro perché al posto di tre Consigli di Amministrazione ne avremo uno soltanto, e l'attività poi invece è sempre quella. Comunque c'è tutta la questione del controllo che i Comuni fanno sull'attività complessiva. Quindi tutta la questione della fusione è necessaria ed è assolutamente credo opportuna, perché c'è tutto l'interesse da parte delle Amministrazioni comunali, quindi non solo del Comune di Fossò, al fatto che la gestione del servizio idrico e la gestione dei rifiuti sia una gestione pubblica. Credo che questa sia una intanto delle questioni assolutamente importanti e fondamentali.

Mentre sulla questione del potere dei Comuni non dobbiamo dimenticare - su questo dopo io lascio tutta l'illustrazione e le precisazioni all'Assessore perché veramente è competente su questo - però non dobbiamo dimenticare che c'è questa questione per cui all'interno dei Patti parasociali l'accordo che andrà sottoscritto è quello che comunque anche se Venezia avrà il 51% non potrà far imporre delle decisioni da sola, perché i Patti parasociali terranno conto del fatto di tutta quella che è la storia pregressa, cioè della prima fusione che c'è stata con l'ACM con la società del Comune di Venezia.

SINDACO: Lunardi, prego.

ASSESSORE LUNARDI: Per rispondere al Consigliere Compagno, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Veritas sarà composto da 9 persone per rappresentare tutto il mondo occidentale e orientale della Città Metropolitana, al posto dei 5 attuali. E' già stato stabilito che la sommatoria del compenso dei 5 sarà la stessa sommatoria del compenso dei 9, affinché questa operazione non pesi e sia praticamente a peso zero sui cittadini.

Poi per rispondere alla Consigliera Convento, è proprio stato stabilito dal Comune di Venezia che approvando l'operazione societaria ha previsto per quanto concerne il conferimento in capitale sociale di Veritas di alcuni beni mobili che l'atto di conferimento di detti beni sarà perfezionato previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas che eventuali oneri di bonifica sull'area in oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato. Questo appunto per evitare quanto lei ha citato prima. Nel caso che non facciano questi provvedimenti non sarà presa questa area come conferimento in capitale, ma o Venezia dà i soldi oppure se la tiene, e Veritas continua a rimanere in affitto. Quindi le quote societarie saranno poi ridimensionate.

Questo è quanto dicevo prima, alla fine tra circa un anno quando sarà finita l'operazione ci sarà appunto la parte finale.

Devo dire anche che nei Patti parasociali è stata messa un'opzione che le operazioni straordinarie devono essere approvate con almeno il 75% delle quote di capitale, e tutti i

Comuni ex ACM detengono il 30%. Quindi se i Comuni ex ACM fanno quadrato chiaramente non passeranno operazioni straordinarie. Neanche non passerà quella che è comunque passata, perché voluta dal Commissario straordinario di Venezia quando hanno deciso di togliere dal Fondo di riserva dei soldi con i quali sono stati distribuiti dei dividendi. Questa operazione che prima era possibile con solo il 50%, domani sarà possibile solo con almeno il 75%. Quindi in qualche modo rispetto ai Patti parasociali precedenti c'è un vantaggio.

SINDACO: Ci sono delle repliche, osservazioni?

ASSESSORE LUNARDI: Se posso aggiungere chiaramente i Sindaci che effettuano il controllo analogo monitoreranno comunque questa cosa, anche per quanto riguarda i costi Veritas.

SINDACO: Compagno, prego.

CONSIGLIERE COMPAGNO: Volevo dirle che da sempre i Sindaci dovrebbero controllare l'attività della Veritas, però si è verificato in passato che la Veritas è stata costretta a chiudere alcune società perché erano in forte passivo. Lei lo sa meglio di me, giusto? Sicché il controllo dei Sindaci è servito a fare che cosa? E' il Consiglio di Amministrazione che decide, i Sindaci prendono atto di queste decisioni.

Alla fine anche il discorso che non passeranno operazioni straordinarie lei sa meglio di me che la politica può stravolgere quel 30%, farlo diventare un 20%, e farlo diventare 80%, perché siccome sono i Sindaci come lei diceva giustamente che devono votare se questi Sindaci sono tirati per la giacchetta si portano dall'altra parte del fosso praticamente fanno passare quello che vogliono.

SINDACO: Sarà colpa di quei Sindaci ovviamente, non della bontà dell'operazione in sé. Andremo a cercare la causa, ma comunque sempre c'è una responsabilità dei Sindaci, certamente, quindi sia in un senso che nell'altro. E' ovvio che sulla carta o comunque da quello che viene dagli atti che sono stati predisposti e da quello che va per essere sottoscritto le cose sono molto chiare, e non danneggiano il nostro Comune in questo momento.

Quindi se non ci sono altre osservazioni possiamo passare alle votazioni. Chi approva?

La votazione si effettua per alzata di mano ed ha il seguente risultato:

Presenti: 13

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 4 (Zanta, Convento, Compagno, Cavaliere)

Contrari: nessuno

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - di approvare i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale

cessione potrà avvenire anche mediante permuta di **16.579** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione per il restante **0,01%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **185,00**; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A., da parte di Veritas S.p.A, previa modifica dello statuto di ASI medesima secondo lo schema allegato sub C) alla presente delibera; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati sub A) e alle perizie allegate sub B);

- di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas S.p.A. riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A. e i citati progetti di fusione;
- di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;
- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, provvederà nei termini di 180 giorni previsto dal medesimo articolo a controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate degli esperti aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas S.p.A. e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto comunque quanto previsto per il resto dall'art 2343 c.c..
- di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato sub D) al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui allo schema allegato sub E), nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, e quelle eventualmente necessarie per gli

adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato sub C);

- di prendere atto delle schede dei terreni conferibili in conto capitale a Veritas, che vengono allegate quale allegato F) alla presente deliberazione;
- di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ha lo stesso risultato della precedente:

Presenti: 13

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 4 (Zanta, Convento, Compagno ,Cavaliere)

Contrari: nessuno

DELIBERA inoltre

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COPIA

COMUNE DI FOSSO'

PROVINCIA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

del 30/01/2017 n. 3

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto Boscaro Federica

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Fto Zampaglione
Sandro

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Fto Zampaglione
Sandro

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblica- zione all'albo pretorio non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimita'.

Fosso', li

IL SEGRETARIO
COMUNALE

OGGETTO:

VERITAS SPA - ASI S.P.A. - ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE DI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

L'anno duemiladiciassette, addi' trenta, del mese di gennaio alle ore 19.30, nella sala delle adunanze, si e' regolarmente riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, 1 convocazione, seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	presenti	assenti
1.Boscaro Federica	X	
2.BALDAN Alessio		X
3.Lunardi Maurizio	X	
4.Corro' Barbara	X	
5.Sasso Augusta	X	
6.TERRIN Giovanni	X	
7.CARRARO Marta	X	
8.Rubin Alberto	X	
9.NORDIO Matteo	X	
10.ZANTA Maurizio	X	
11.Convento Marianna	X	
12.Compagno Luciano	X	
13.CAVALIERE Lorena	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Zampaglione Sandro Segretario comunale.

Il Sig. Boscaro Federica nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di scrutatori i Signori consiglieri Corro' Barbara CARRARO Marta CAVALIERE Lorena

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GEN
Zampaglione

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

VERITAS SPA - ASI S.P.A. - ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE DI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

ha conseguito i pareri di competenza, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, con le seguenti risultanze:

Parere o attestazione	Funzionario	Data	Esito
Tecnico	Fto Rossella Menin	20/01/2017	Favorevole
Regolarità Contabile	Fto Rossella Menin	20/01/2017	Favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

1. Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
2. questo Comune, con atto consiliare n 63 del 26/11/2007, ha deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS s.p.a., hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione *in house* a mezzo di VERITAS s.p.a.;

4. pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
5. la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
6. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS s.p.a. e della loro conformità al diritto comunitario;
7. questo Comune, con atto consiliare n 76 del 26/11/2013 ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dimostra la convenienza economica dello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione *in house providing* e, in particolare, attraverso VERITAS s.p.a.;
8. VERITAS s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;
9. l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A, è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'*in house providing* in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;
10. a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ALISEA s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musille di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;
11. conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;
12. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-

economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di ALISEA s.p.a. e della loro conformità al diritto comunitario;

13. ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

Considerato che

14. l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che *"I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"*;

15. la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;

16. il Comune di Fossò era stato ricompreso nell'ambito territoriale ottimale denominato "Laguna di Venezia" così come indicato nell'allegato A) alla L.R. 17/2012;

17. la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;

18. prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia", la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;

19. a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato *"1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21..."*, auspicando un

processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;

20. l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*;
21. in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare *“uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito”*;
22. il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito *“1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia”, la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio”*;
23. l'art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;

24. da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;
25. l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *“Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale”*;
26. con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato **“Venezia”** 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
27. il Comune di Fossò appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;
28. le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;
29. che il Comune, nelle more della costituzione e del funzionamento del Consiglio di Bacino, ente cui spetta, tra l'altro, la competenza per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha da ultimo stabilito con deliberazione n. 76 del 26/11/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso Veritas S.p.A. e/o società dalla stessa controllate, ivi incluse in particolare Alisea S.p.A., il cui affidamento pertanto prosegue sino al 26 giugno 2038 fatta salva ogni diversa eventuale scadenza determinata dalla normativa sopravvenuta;
30. che il Consiglio di Bacino **“Venezia Ambiente”**, nelle more delle deliberazioni in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento,

con delibera dell'assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l'altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

Dato atto che

31. l'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
32. in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/3/2015;
33. il Comune di Fossò pertanto in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2016 un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie;
34. in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il *"Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016"*;
35. in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;
36. nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il *"Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016"*;
37. tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A.;
38. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali

di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento, che allegati al presente atto sub A) ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

39. tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.; b) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A. previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
40. le operazioni societarie sopra descritte verranno effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
41. nell'ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
42. allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse che precedono sono state predisposte le perizie allegate sub B) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
43. al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte nella premessa 39 che precede, si rende altresì necessario apportare delle modifiche allo statuto di ASI secondo lo schema allegato sub C);
44. in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, anche in considerazione dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato sub D) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
45. in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato sub E), ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;

46.a seguito delle predetti operazioni societarie, quei Comuni, che non siano già soci di VERITAS s.p.a., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;

Ritenuto che

47.i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A. anche attraverso società da essa controllate o partecipate costituiscono servizi pubblici locali anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere comunali;

48.i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);

49.le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

Considerato che:

50. le operazioni societarie, come quelle qui considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «*consentire economie di scala*» e di «*massimizzare l'efficienza del servizio*», la regola che «*i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*» devono essere necessariamente organizzati «*su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*» la cui dimensione «*di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale*» (comma 1, art.ult.cit.);

51.le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «*aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «*necessità di aggregazione di*

società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.] ;

52. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «*principio di unicità*» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];

Posto che:

53. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «*al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva*» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];

54. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;

55. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

56. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;
57. dunque, (anche) in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
58. al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;
59. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);
60. al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione qui considerato dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/aggregazione, autorizzato dalle competenti autorità d'ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli;

Rilevato che:

61. il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali Azionisti di Veritas SpA ha approvato nella seduta del 10.11.2016 lo schema di Patti Parasociali di Veritas SpA., con le relative operazioni societarie e di integrazione;
62. il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con delibera n. 37 del 15.11.2016 ha preso atto del processo di aggregazione dei due attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia;
63. il Comune di Venezia con delibera n. 70 del 15.12.2016 ha approvato l'operazione societaria straordinaria e di integrazione di Asi S.p.A., Alisea S.p.A., Veritas S.p.A. prevedendo tra l'altro per quanto concerne il conferimento in capitale sociale di Veritas

SpA di alcuni beni immobili, che l'atto di conferimento di detti beni sarà perfezionato *“previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato”*;

64. Visto che, a seguito del Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali Azionisti di Veritas SpA del 18.01.2017, sul sito www.sindaci.gruppoeveritas.it Veritas ha pubblicato:
- delle schede dei terreni conferibili in conto capitale a Veritas, che vengono allegate quale allegato F) alla presente deliberazione;
 - delle modifiche al testo della bozza di delibera già predisposta nel mese di dicembre 2016 che vengono trasfuse dal Comune di Fossò nel presente atto e che prevedono: *“di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, provvederà nei termini di 180 giorni previsto dal medesimo articolo a controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate degli esperti aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas S.p.A. e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto comunque quanto previsto per il resto dall'art 2343 c.c.”*;

65. **Visti:**

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni.

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del servizio economico finanziario sulla presente proposta di delibera risultati FAVOREVOLI ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Acquisito il parere del revisore unico dei conti sulla presente proposta di delibera con esito FAVOREVOLE;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, dato atto e visto e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

*Entra il Consigliere Baldan
Presenti: 13*

SENTITO IL SEGUENTE DIBATTITO:

SINDACO: Passiamo al punto 3 all'Ordine del Giorno: "Veritas spa – ASI spa – Alisea spa – Gestione servizio idrico integrato – Gestione integrata dei rifiuti urbani – Approvazione di operazioni societarie straordinarie".

Passo la parola all'Assessore Lunardi che segue il settore.

ASSESSORE LUNARDI : Volevo fare intanto una precisazione sulla delibera, a pag. 2 il punto 16 per un refuso è stato messo che Fossò faceva parte del Veneto, l'Ambito territoriale ottimale denominato Veneto orientale, mentre denominato Laguna di Venezia.

Di questo tema ne abbiamo parlato in Commissione Capigruppo, faccio un rapido riassunto. In sostanza a seguito di una legge regionale che prevede, anzi a seguito di una legge nazionale che prevede la razionalizzazione delle società partecipate per diminuire i Consigli di Amministrazione per diminuire appunto i costi, era legata anche alla spending review, e alla legge regionale che dice che tutti i Consigli di Bacino che sono stati nominati sia per quanto riguarda la parte idrica, sia per quanto riguarda la parte della gestione dei rifiuti, debbono avere al loro interno un unico gestore di questi servizi. Per fare questo Veritas, e l'aveva messo anche nel piano di razionalizzazione, va a fare la fusione con delle società che in questo caso come vedete sono ASI e Alisea, una che segue i servizi idrici e una che segue i servizi ambientali per quanto riguarda la parte orientale della Città Metropolitana di Venezia.

Quindi ci sono delle operazioni di accorpamento di quote azionarie, in più con questa delibera praticamente Veritas intende fare sinergie e aumentare appunto la lavorazione dei rifiuti differenziati, quindi necessitava di ampliare la posizione dove attualmente è, e quindi c'è un conferimento da parte del Comune di Venezia di terreni per fare sì che Veritas possa operare in questo senso.

Inoltre sempre con questa delibera si vanno a ripristinare i Patti parasociali, che erano scaduti qualche anno fa, Patti parasociali che comprendono a questo punto tutti i 45 Comuni che son serviti da Veritas, e quindi con questi nuovi Patti parasociali ogni Comune sarà rappresentato in questo controllo analogo della società che è una delle condizioni necessarie per l'affidamento in house dei servizi.

Come vi ho illustrato tutto questo non dura un mese, non dura due mesi, sarà una cosa che andrà avanti per circa un anno ora che tutti i passi vengono effettuati oggi. Noi con questa delibera andiamo praticamente a sancire la partenza di questa cosa, subito verranno approvati i Patti parasociali, e saranno modificati gli Statuti della società ASI, della società Veritas, per fare sì che poi si arrivi alla fine all'approvazione finale di questa operazione.

Ci sono le perizie allegate delle società con i valori delle quote azionarie, ci sono le perizie giurate dal Tribunale dei terreni che il Comune di Venezia conferisce. Non so se avete avuto modo di leggerlo, ma comunque il tutto è stato periziato.

Eventuali oneri che nel frattempo finché l'operazione non viene conclusa potessero nascere ovviamente ne sarà tenuto conto, e quindi alla fine quando ci sarà la parte finale che sarà tra un anno le quote azionarie potrebbero subire delle variazioni in base alle correzioni che potrebbero essere effettuate in corso d'opera.

Credo che concettualmente questo è il discorso. Se qualcuno ha qualche domanda sono qui.

SINDACO: Zanta, prego.

CONSIGLIERE ZANTA: Una curiosità, il costo di queste acquisizioni di questa operazione, mi riferisco a spese notarili, a spese per le perizie che sono piuttosto corpose, sono ripartite tra tutti o da chi sono sostenute?

ASSESSORE LUNARDI: Il costo di tutte queste perizie delle società viene sostenuto dalle varie società, quindi ASI per la sua, Alisea per la sua, Veritas per la sua, il Comune di Venezia per le sue. Poi l'atto notarile che verrà fatto sarà un atto che poi Veritas sarà l'unica società dovrà appunto pagarlo.

CONSIGLIERE ZANTA: Capito, grazie. Intende quindi che ogni società ha commissionato la perizia che determina il proprio valore? Ognuno l'ha commissionata e la paga?

ASSESSORE LUNARDI: Sì, sì, certo.

SINDACO: Ci sono altri interventi? Compagno, prego.

CONSIGLIERE COMPAGNO: Diciamo che ben vengano queste fusioni perché credo che quando due società si fondono dovrebbero rafforzarsi, questo per ridurre anche i costi. Molte volte però queste fusioni si rivelano dei carrozzoni che aumentano le spese. Non mi riferisco a lei perché lei è l'Assessore del Comune di Fossò, non è il Direttore o il Presidente di questa Veritas, ma purtroppo per molti anni ho sempre constatato che aumentano i costi nonostante ci siano fusioni, ci siano tagli. Ma tutte queste cose alla fine praticamente si rivoltano contro i cittadini con l'aumento dei costi e dei prezzi della raccolta differenziata.

Credo che questo speriamo sia di buon auspicio perché si fermino questi aumenti, perché sinceramente stiamo soltanto cercando di incrementare lo stipendio ai dirigenti di queste due società che sono gli unici che traggono dei vantaggi, mentre i cittadini pagano sempre.

SINDACO: Ci sono altri interventi? Poi fa la replica l'Assessore, perché altrimenti è una conversazione.

Convento, prego.

CONSIGLIERE CONVENTO: Guardando gli incartamenti che sono veramente consistenti è un'operazione di non poco conto perché Alisea da quanto posso capire dalle perizie viene valutata 5.600.000,00 Euro; ASI viene valutata 29.712.000,00 Euro; Veritas 2.219.000,00 Euro. I terreni conferiti una parte viene valutata 24.547.000,00 Euro, e un'altra area 6.400.000,00 Euro circa. E' un'operazione di non poco conto, il conferimento dei terreni viene effettuato da parte del Comune di Venezia per mantenere il 51% di quota all'interno della società che verrà creata poi in seguito. La problematica è quella di verificare se le perizie corrispondono veramente a verità. Tanto è vero che con questa delibera che andremo ad approvare in un punto è detto proprio che i beni in natura che vengono conferiti, poi potrebbero essere oggetto di revisione, le stime di questi beni potrebbero essere oggetto di revisione perché si è verificato che questi terreni che vengono conferiti dal Comune di Venezia, sembrerebbe che il Comune conferisce 31.000.000,00 di Euro, in realtà conferisce un valore che è stato periziato, però su questo valore non viene tenuto conto dei costi di bonifica perché si tratta di tutte aree inquinate e di un grosso contenzioso che c'è con una società di autotrasporti che pretende di utilizzare una parte di questa area. Quindi cosa succede? Che con il conferimento di questi beni

Veritas si porta a casa aree da bonificare e anche un grosso contenzioso, quindi sicuramente si porta a casa anche tanti oneri, e mi riporto a quello che dice il consigliere Compagno si auspica che quest'operazione poi non venga scaricata sui cittadini, perché altrimenti non è un'operazione positiva.

Quindi volevo capire se il Comune aveva verificato queste criticità di questa operazione che comunque è fatta da organi diversi dal Comune di Fossò. Tra l'altro il nostro Comune all'esito di tutta questa operazione conterà ancora meno all'interno di questa società, perché se la società si ingrandisce il rapporto di potere decisionale che è in capo al nostro Comune si ridurrà ancora di più e quindi conteremo ancora meno.

SINDACO: Sasso vuole fare un intervento?

CONSIGLIERE SASSO: Io desideravo mettere in evidenza soprattutto una questione, che la legge dice che per mantenere l'attività in house del servizio idrico e dei rifiuti dobbiamo avere una sola società. Quindi la prima questione che quindi va affrontata è che in ogni caso questa fusione è necessaria. La fusione in sé non può portare aggravio di costi, se non altro perché al posto di tre Consigli di Amministrazione ne avremo uno soltanto, e l'attività poi invece è sempre quella. Comunque c'è tutta la questione del controllo che i Comuni fanno sull'attività complessiva. Quindi tutta la questione della fusione è necessaria ed è assolutamente credo opportuna, perché c'è tutto l'interesse da parte delle Amministrazioni comunali, quindi non solo del Comune di Fossò, al fatto che la gestione del servizio idrico e la gestione dei rifiuti sia una gestione pubblica. Credo che questa sia una intanto delle questioni assolutamente importanti e fondamentali.

Mentre sulla questione del potere dei Comuni non dobbiamo dimenticare - su questo dopo io lascio tutta l'illustrazione e le precisazioni all'Assessore perché veramente è competente su questo - però non dobbiamo dimenticare che c'è questa questione per cui all'interno dei Patti parasociali l'accordo che andrà sottoscritto è quello che comunque anche se Venezia avrà il 51% non potrà far imporre delle decisioni da sola, perché i Patti parasociali terranno conto del fatto di tutta quella che è la storia pregressa, cioè della prima fusione che c'è stata con l'ACM con la società del Comune di Venezia.

SINDACO: Lunardi, prego.

ASSESSORE LUNARDI: Per rispondere al Consigliere Compagno, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Veritas sarà composto da 9 persone per rappresentare tutto il mondo occidentale e orientale della Città Metropolitana, al posto dei 5 attuali. E' già stato stabilito che la sommatoria del compenso dei 5 sarà la stessa sommatoria del compenso dei 9, affinché questa operazione non pesi e sia praticamente a peso zero sui cittadini.

Poi per rispondere alla Consigliera Convento, è proprio stato stabilito dal Comune di Venezia che approvando l'operazione societaria ha previsto per quanto concerne il conferimento in capitale sociale di Veritas di alcuni beni mobili che l'atto di conferimento di detti beni sarà perfezionato previa acquisizione del provvedimento che garantisca a Veritas che eventuali oneri di bonifica sull'area in oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato. Questo appunto per evitare quanto lei ha citato prima. Nel caso che non facciano questi provvedimenti non sarà presa questa area come conferimento in capitale, ma o Venezia dà i soldi oppure se la tiene, e Veritas continua a rimanere in affitto. Quindi le quote societarie saranno poi ridimensionate.

Questo è quanto dicevo prima, alla fine tra circa un anno quando sarà finita l'operazione ci sarà appunto la parte finale.

Devo dire anche che nei Patti parasociali è stata messa un'opzione che le operazioni straordinarie devono essere approvate con almeno il 75% delle quote di capitale, e tutti i

Comuni ex ACM detengono il 30%. Quindi se i Comuni ex ACM fanno quadrato chiaramente non passeranno operazioni straordinarie. Neanche non passerà quella che è comunque passata, perché voluta dal Commissario straordinario di Venezia quando hanno deciso di togliere dal Fondo di riserva dei soldi con i quali sono stati distribuiti dei dividendi. Questa operazione che prima era possibile con solo il 50%, domani sarà possibile solo con almeno il 75%. Quindi in qualche modo rispetto ai Patti parasociali precedenti c'è un vantaggio.

SINDACO: Ci sono delle repliche, osservazioni?

ASSESSORE LUNARDI: Se posso aggiungere chiaramente i Sindaci che effettuano il controllo analogo monitoreranno comunque questa cosa, anche per quanto riguarda i costi Veritas.

SINDACO: Compagno, prego.

CONSIGLIERE COMPAGNO: Volevo dirle che da sempre i Sindaci dovrebbero controllare l'attività della Veritas, però si è verificato in passato che la Veritas è stata costretta a chiudere alcune società perché erano in forte passivo. Lei lo sa meglio di me, giusto? Sicché il controllo dei Sindaci è servito a fare che cosa? E' il Consiglio di Amministrazione che decide, i Sindaci prendono atto di queste decisioni.

Alla fine anche il discorso che non passeranno operazioni straordinarie lei sa meglio di me che la politica può stravolgere quel 30%, farlo diventare un 20%, e farlo diventare 80%, perché siccome sono i Sindaci come lei diceva giustamente che devono votare se questi Sindaci sono tirati per la giacchetta si portano dall'altra parte del fosso praticamente fanno passare quello che vogliono.

SINDACO: Sarà colpa di quei Sindaci ovviamente, non della bontà dell'operazione in sé. Andremo a cercare la causa, ma comunque sempre c'è una responsabilità dei Sindaci, certamente, quindi sia in un senso che nell'altro. E' ovvio che sulla carta o comunque da quello che viene dagli atti che sono stati predisposti e da quello che va per essere sottoscritto le cose sono molto chiare, e non danneggiano il nostro Comune in questo momento.

Quindi se non ci sono altre osservazioni possiamo passare alle votazioni. Chi approva?

La votazione si effettua per alzata di mano ed ha il seguente risultato:

Presenti: 13

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 4 (Zanta, Convento, Compagno, Cavaliere)

Contrari: nessuno

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - di approvare i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale

cessione potrà avvenire anche mediante permuta di **16.579** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione per il restante **0,01%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **185,00**; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A., da parte di Veritas S.p.A, previa modifica dello statuto di ASI medesima secondo lo schema allegato sub C) alla presente delibera; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati sub A) e alle perizie allegate sub B);

- di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas S.p.A. riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A. e i citati progetti di fusione;
- di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;
- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, provvederà nei termini di 180 giorni previsto dal medesimo articolo a controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate degli esperti aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas S.p.A. e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto comunque quanto previsto per il resto dall'art 2343 c.c..
- di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato sub D) al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui allo schema allegato sub E), nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, e quelle eventualmente necessarie per gli

adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato sub C);

- di prendere atto delle schede dei terreni conferibili in conto capitale a Veritas, che vengono allegate quale allegato F) alla presente deliberazione;
- di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ha lo stesso risultato della precedente:

Presenti: 13

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 4 (Zanta, Convento, Compagno ,Cavaliere)

Contrari: nessuno

DELIBERA inoltre

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.